LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE

Art. 2

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di eta' compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Versione in vigore dal 9 marzo 2000, non più in vigore dal 17 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione
Estremi	Legge 10 febbraio 2000, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-riordino-dei-cicli-dell-istruzione/art-2-scuola-dell-infanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it